



COMUNE DI MOTTA SANT'ANASTASIA

P. IVA e Codice Fiscale 00575910872

Città Metropolitana di Catania

AREA II Economico/Finanziaria

Ufficio Tributi – Servizio IMU

SALDO IMU anno 2023

Il Funzionario Responsabile IMU informa che:

Vista la legge 27 dicembre 2019, n.160 (legge di bilancio 2020);

Visto l'art. 1, comma 762, della L. n. 160/2019;

Entro Lunedì 18 Dicembre 2023 (primo giorno non festivo successivo alla scadenza) deve essere effettuato il versamento della seconda rata a saldo di quanto dovuto dal contribuente per **IMU 2023**.

Il pagamento viene eseguito in autoliquidazione, a mezzo modello F24 applicando le aliquote e detrazioni IMU (art.1- commi 739 a 783 L. 160/2019) approvate con delibera di CC n.7 del 31/05/2022

Fattispecie imponibile	Aliquota	Detrazioni
Abitazione principale categorie catastali: A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (art. 1, comma 748, della L. n. 160/2019)	5,5 per mille	Detrazione € 200,00 (art.1, comma 749, della L. n. 160/2019)
Abitazione Principale per alloggi regolarmente assegnati dagli IACP o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616	5,5 per mille	Detrazione € 200,00
Fabbricati rurali strumentali (art. 9 co. 3-bis del DL 557/93)	1 per mille	
Terreni agricoli	8,9 per mille	
Immobili produttivi del gruppo "D" (esclusi D10)	10,40 per mille di cui 7,60 per mille riservato allo stato	
Altri immobili	10,40 per mille	
Immobili locati a canone concordato (art.1, comma 760, L.160/2019)	7,8 per mille	
A.I.R.E. soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia (art.1, c.48, Legge 178/2020)	5,20 per mille	

Novità IMU 2023 (Legge di Bilancio 2023):

AIRE - PENSIONATI RESIDENTI ALL'ESTERO

La riduzione dell'imposta per i pensionati residenti all'estero con pensione maturata in convenzione internazionale con l'Italia torna ad essere pari al 50%.

Aliquota IMU da applicare per questa casistica è il 5,20 per mille.

Non è più presente l'esenzione per gli immobili Categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli destinati a cinema, teatro.

Esenzione IMU per gli immobili occupati abusivamente e quindi non utilizzabili né disponibili:

Comma 81: All'articolo 1, comma 759, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, concernente i casi di esenzione dall'imposta municipale propria, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente:

«g-bis) gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma [reato di violazione di domicilio], o 633 [invasione di terreni o edifici] del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale.

Il soggetto passivo comunica al comune interessato, secondo modalità telematiche stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il possesso dei requisiti che danno diritto all'esenzione. Analoga comunicazione deve essere trasmessa allorché cessa il diritto all'esenzione».

ESENZIONI 2022 valide per il 2023:

Sono esenti anche per il 2023 gli immobili:

- i beni merce ossia gli immobili di proprietà di imprese edili, costruiti e destinati alla vendita, non locati, finché rientrano in questa condizione.

Agevolazioni:

COMODATO D'USO GRATUITO
(art.1, comma 747, L. n.160/2019)

- **Riduzione del 50% della base imponibile IMU** per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori-figli e viceversa) che le utilizzano come abitazione principale, **a condizione che il contratto sia registrato** e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente, nonché dimori abitualmente, nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale (escluse le unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9). Tale beneficio si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo, in presenza di figli minori.

Si ricorda agli utenti beneficiari di agevolazioni/esenzioni di presentare all'ufficio tributi idonea documentazione (Dichiarazione IMU oppure utilizzando la modulistica predisposta dall'Ufficio Tributi).

Il personale dell'Ufficio Tributi è a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione.

Orari di ricevimento (nel rispetto dell'emergenza sanitaria)

- lunedì dalle ore 9:00 – 12:00
- martedì dalle ore 15:30 - 17:00
- venerdì dalle ore 9:00 – 12:00

Per ulteriori informazioni contattare l'Ufficio Tributi Servizio IMU al **numero di telefono 3371538045**

- PEC: infopost@pec.comune.mottasantanastasia.ct.it
- Sito web: <https://www.comune.mottasantanastasia.ct.it>

È possibile calcolare gratuitamente l'acconto IMU e stampare il modello F24 compilato **utilizzando l'utility** disponibile sulla homepage del sito: https://www.amministrazionicomunali.it/imu/calcolo_imu.php.

Il Funzionario responsabile IMU
Dott. Giorgio Garufi